



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL 6 MARZO 2019

L'anno 2019, il giorno sei del mese di marzo, in Lecce, Palazzo di Giustizia - Viale De Pietro, nella sede dell'Ordine, a seguito di convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

OMISSIS

---) Registri degli indirizzi di posta elettronica certificata

Rel. Cons. Caprioli

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, nella seduta del 6 marzo 2019,

Rilevato

- che con provvedimento n. 3709/2019 la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)”*;
- che gli art. 16 ter e 16 sexies del d.l. 179/2012 includono l'INI-PEC tra gli elenchi pubblici validi per l'esecuzione delle notificazioni ai sensi dell'art. 3-bis L. 53/1994, in posizione di esatta parità giuridica con il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE);



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

- che tale principio esclude incomprensibilmente il registro INI-PEC dal novero di quelli utilizzabili per le notificazioni dirette agli avvocati;
- che, peraltro, la Corte ha erroneamente menzionato il registro INI-PEC in fattispecie nella quale (trattandosi di notificazione diretta all'Avvocatura di Stato) avrebbe potuto semmai venire in rilievo l'inutilizzabilità dell'IPA (indice delle pubbliche amministrazioni);
- che l'utilizzo del registro INI-PEC è peraltro fondamentale al fine di consentire, in particolare, la notificazione telematica nei confronti delle imprese;
- che sono già state registrate le prese di posizione della migliore dottrina (Reale)
- che il Centro Studi Processo Telematico, associazione che riunisce gli esperti della materia, ha auspicato un intervento chiarificatore del Primo Presidente della Cassazione

osserva

che la errata statuizione della Suprema Corte di Cassazione è in aperto contrasto con il d.l. 179 del 2012 e con i principi espressi dal Codice dell'Amministrazione Digitale,

che il divieto di utilizzo dell'elenco INIPEC rischia di essere acriticamente applicato nei giudizi di merito, con gravi ripercussioni sulla possibilità di effettuare notificazioni in modalità telematica (aggravando gli oneri per gli avvocati);

che sono da evitare le eccezioni sulle innumerevoli notificazioni già effettuate, utilizzando indirizzi PEC tratti dall'elenco INIPEC;

domanda

alla rappresentanza politica ed istituzionale della Avvocatura un fermo intervento a tutti i livelli, anche per la adozione di una norma, che a distanza di cinque anni dalla soppressione del valore legale dell'indice delle pubbliche amministrazioni chiarisca la possibilità di utilizzo degli elenchi;

rinnova

l'auspicio e l'impegno perchè la estensione delle misure volte ai processi di digitalizzazione e di teematizzazione della Pubblica Amministrazione e della Giustizia siano realmente rivolte a favorire il risparmio dei tempi e dei costi, anche umani



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

Si comunichi al CNF ed a OCF;
al Governo, alla Camera ed al Senato;
al Ministro della Giustizia
al Primo Presidente della Corte di Cassazione
alla Corte d'Appello di Lecce,
al Tribunale di Lecce,
a tutti gli altri Ordini degli Avvocati italiani

OMISSIS

Del ché si è redatto il presente verbale
L.C.S.

Il Consigliere Segretario
(f.to Avv. Vincenzo Caprioli)

La Presidente
(f.to Avv. Roberta Altavilla)

PER ESTRATTO CONFORME
LECCE, 07/03/2019
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(AVV. VINCENZO CAPRIOLI)